



ASSOLOMBARDA

Welfare Aziendale

Aspetti previdenziali e tributari

Speaker

Francesco Banzatti - Area Lavoro e Previdenza

Marta Castelli - Settore Fisco e Diritto d'Impresa

14 ottobre 2015



ASSOLOMBARDA

FAR VOLARE
MILANO

Regola generale

In generale **tutte le somme e i valori** (beni e servizi), a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta dal lavoratore, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro **costituiscono reddito** di lavoro dipendente e come tale soggetto a contribuzione e ritenute fiscali

Esistono però alcune deroghe alla regola generale!

In particolare esiste un elenco tassativo di somme e valori che, se percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, possono essere esclusi (in tutto o in parte) da contribuzione e/o tassazione

Premessa

- In generale l'assoggettamento al prelievo contributivo del reddito da lavoro dipendente avviene sulla **medesima base imponibile** determinata ai fini fiscali. Pertanto ciò che è imponibile fiscalmente è anche soggetto a contribuzione, con solo alcune eccezioni (es. contribuzione previdenza complementare, fondi di assistenza sanitaria)
- Nei casi in cui è previsto che le spese debbano essere sostenute **volontariamente** dal datore di lavoro, affinché tali somme non concorrano alla formazione del reddito, non vi può essere alcuna previsione contrattuale, accordo o regolamento aziendale
- I costi sostenuti dall'impresa legati alle retribuzioni sono integralmente deducibili come spese per prestazione di lavoro dipendente, salvo diversa specificazione

Che cos'è Welfare?

Che cosa è agevolato?

- Fondi di previdenza complementare
- Fondi di assistenza sanitaria integrativa
- Servizi di trasporto collettivo
- Beni e servizi nel limite dei 258,23 euro (es buoni spesa,...)
- Auto, alloggi, prestiti e mutui
- Buoni pasto
- Servizi di utilità sociale (es. baby sitter, badanti, checkup medici,.....)
- Rette scolastiche, frequenza di «colonie climatiche» e borse di studio

Fondi di previdenza complementare



ASPETTI PREVIDENZIALI

I contributi, previsti da contratti collettivi nazionali o accordi aziendali, a carico del datore di lavoro versati alle forme di previdenza complementare e a favore del lavoratore, sono soggetti al contributo di solidarietà del **10%** a carico azienda

ASPETTI FISCLI

Non costituiscono reddito i contributi versati dal datore e dal lavoratore ai fondi di previdenza complementare in conformità a disposizioni di contratto o accordo aziendale nel limite annuo di euro **5.164,57**

Contratto o Accordo collettivo anche aziendale: SI

Fondi di assistenza sanitaria



ASPETTI PREVIDENZIALI

I contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale sono soggetti al contributo di solidarietà del **10%** a carico azienda

ASPETTI FISCALI

I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, non concorrono alla formazione del reddito per un importo non superiore complessivamente a euro **3.615,20**

Contratto o Accordo anche aziendale: SI

Trasporto collettivo



Non concorre a formare reddito:

- la prestazione di servizi di **trasporto collettivo** per lo spostamento dei dipendenti **dal luogo di abitazione** (o da un apposito centro di raccolta) **alla sede di lavoro** e viceversa. Sia che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro con mezzi dell'azienda o sia fornito da terzi (es. navetta) sulla base di apposite convenzioni

Condizioni:

- rivolto alla generalità o categorie di dipendenti
- il dipendente sia estraneo al rapporto con il vettore

No imposizione fiscale - No contribuzione

Accordo aziendale: non necessario

Reddito d'impresa: integrale deducibilità del costo



Beni e servizi nel limite dei 258,23 euro

- Non costituisce reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d'imposta, a euro 258,23
- Se il valore in questione risulta superiore a detto limite, anche per effetto di altri benefit erogati nel corso dell'anno (es. auto, alloggio, prestiti), concorre integralmente a formare reddito

N.B.

Vi rientrano, anche, i buoni rappresentativi degli stessi (es. buoni spesa)

No imposizione fiscale - No contribuzione
Accordo aziendale: non necessario
Reddito d'impresa: integrale deducibilità del costo

Benefit a determinazione forfettaria

Ai fini dell'armonizzazione tra il regime fiscale e quello previdenziale le erogazioni in natura sono soggette alle medesime regole di quantificazione anche per quanto riguarda i benefit concessi ai dipendenti come ad esempio:

auto aziendale



alloggio



prestiti



Quantificati secondo metodi forfettari

Auto ad uso promiscuo



L'assegnazione dell'autovettura al dipendente in uso promiscuo (utilizzo privato + utilizzo lavorativo) costituisce compenso in natura che concorre a formare reddito di lavoro dipendente:

- nella misura del 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km, calcolato sulla base del costo chilometrico delle tabelle ACI
- al netto di quanto trattenuto al dipendente

Costo chilometrico ACI x 15.000 Km x 30%
- quanto trattenuto/pagato dal dipendente

Alloggio



Costituisce reddito la differenza tra la rendita catastale, aumentata di tutte le spese inerenti, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato

Rendita catastale + Spese inerenti - Eventuali somme corrisposte dal dipendente

Spese inerenti:

Gas, luce telefono, tassa rifiuti, spese condominiali, ...

PRESTITI



Il datore di lavoro che concede un prestito ad un proprio dipendente deve quantificare il fringe benefit che concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, questo perché generalmente tali importi sono concessi a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle proposte dalle banche.

La norma prevede:

- tutte le forme di finanziamento;
- indipendentemente dalla durata;
- indipendentemente dalla valuta.

PRESTITI



Costituisce reddito il 50% della differenza fra l'importo degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato.

(Importo degli interessi al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) – Importo degli interessi al tasso applicato) x 50%

TUR = 0,05% (valido dal 10 settembre 2014)

(si può verificare il tasso in vigore sul sito: www.ecb.int)

N.B. Si ha compenso in natura tassato unicamente quando il tasso applicato è inferiore al TUR, in caso contrario non vi è alcun benefit.

PRESTITI



Sono esclusi:

- i prestiti di durata inferiore ai 12 mesi concessi a seguito di accordi aziendali tra datore di lavoro e lavoratori in contratto di solidarietà guadagno o in cassa integrazione (anche se non ancora autorizzata dall'Inps, resta però necessaria la convalida);
- i prestiti concessi ai dipendenti vittime d'usura;
- erogazioni a ristoro di danni conseguenti da rifiuto di richieste estorsive;
- i prestiti stipulati prima del 1997.

PRESTITI



MOMENTO IMPOSITIVO: l'importo del benefit deve essere assoggettato a tassazione al momento del pagamento delle singole rate del prestito.

Prestiti a tasso variabile: la ritenuta deve essere operata, alla scadenza delle singole rate, tenendo conto delle variazioni subite dal tasso d'interesse iniziale.

Prestiti a tasso zero: il calcolo dell'importo da assoggettare a tassazione deve essere assoggettato alle scadenze delle singole rate.

Restituzione del capitale in un'unica soluzione oltre il periodo d'imposta: l'importo maturato va comunque assoggettato a tassazione in sede di conguaglio di fine anno.

Prestiti in valuta estera: occorre applicare il tasso di cambio vigente alla data di scadenza delle singole rate.

PRESTITI - MUTUO



L'Agenzia delle Entrate ha chiarito anche il caso in cui il datore di lavoro concorra nel pagamento di una quota di interessi del mutuo del proprio dipendente (Ris. 46/2010).

Il criterio di determinazione forfettaria si applica anche in questo caso per cui il benefit sarà pari al 50% dell'ammontare risultante dalla differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al 31 dicembre di ciascun anno e gli interessi al tasso praticato dalla banca mutuante, calcolati al netto del contributo erogato dall'azienda.

A condizione che:

PRESTITI - MUTUO



A condizione che:

- l'accreditamento avvenga con modalità tali da realizzare un collegamento immediato e univoco tra l'erogazione aziendale e il pagamento degli interessi;
- l'importo corrisposto dal datore di lavoro non entri, di fatto, nella disponibilità del dipendente;
- il datore di lavoro invii all'istituto di credito mutuante l'informativa attinente la concessione del contributo aziendale;
- il dipendente presenti all'azienda, entro il 31 gennaio, la certificazione attestante la regolarità dei pagamenti delle rate del finanziamento che viene rilasciata periodicamente dall'istituto di credito;
- l'ammontare del contributo aziendale erogato in relazione ai mutui stipulati dai dipendenti venga indicato nelle annotazioni del modello CU e, di conseguenza, sul modello 770.

BUONI PASTO



Non concorrono a formare il reddito e non sono soggette a contribuzione:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
- le mense organizzate dal datore stesso o gestite da terzi;
- i *ticket restaurant* fino ad un importo giornaliero di 5,29 euro.

N.B. L'importo del ticket restaurant che eccede il limite di 5,29 euro non rientra nella franchigia di esenzione dei 258,23 euro ma è imponibile provvidenzialmente e fiscalmente in modo ordinario.

Dal 1° luglio 2015 l'importo giornaliero non soggetto a tassazione e contribuzione viene alzato a 7 euro, MA SOLO NEL CASO IN CUI SI UTILIZZINO TICKET ELETTRONICI.

ASILI NIDO, COLONIE E BORSE DI STUDIO



Non concorrono a formare il reddito le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per:

- la frequenza di asili nido e colonie climatiche da parte dei familiari;
- borse di studio a favore dei medesimi familiari.

No imposizione fiscale – No contribuzione

Accordo aziendale: non necessario

Reddito d'impresa: integrale deducibilità del costo

ONERI DI UTILITA' SOCIALE



Spese di assistenza (es. baby sitter, colf, badanti)

Spese di ricreazione (viaggi, teatro, altro...)

Spese di formazione per il lavoratore (corsi extraprofessionali)

Spese per attività sportive

Spese mediche (es. checkup)

Non concorrono a formare il reddito l'utilizzazione di opere e servizi da parte dei dipendenti o dei familiari, purché:

1. la spesa sia **sostenuta volontariamente dal datore di lavoro** e non in adempimento di un vincolo contrattuale;
2. si tratti di opere e servizi messe a disposizione della **generalità** dei dipendenti o di **categorie**;
3. tali opere e servizi perseguano **specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.**

ONERI DI UTILITA' SOCIALE



N.B. ACCORDO O REGOLAMENTO AZIENDALE

Nessuna previsione contrattuale: deve trattarsi di una liberalità.

N.B. REDDITO D'IMPRESA

I costi sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.



ASSOLOMBARDA

www.assolombarda.it

www.farvolaremilano.it

www.assolombardanews.it

 [@assolombarda](https://twitter.com/assolombarda)

 [company/assolombarda](https://www.linkedin.com/company/assolombarda)

 [AssolombardaTV](https://www.youtube.com/AssolombardaTV)

 [@assolombarda](https://www.instagram.com/assolombarda)